

## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_

### INDICE

Art.1 Oggetto

Art. 2 Compiti della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

Art. 3 Composizione e durata in carica della CCVLPS

Art. 4 Nomina della Commissione

Art. 5 Convocazione

Art. 6 Luogo delle riunioni, pareri e verbali delle adunanze

Art. 7 Verifica del rispetto delle misure e delle cautele prescritte dalla Commissione

Art. 8 Spese di funzionamento della Commissione

Art. 9 Richiesta di intervento della Commissione

Art. 10 Norma finale

### **ART. 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina l'istituzione e il funzionamento della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) di cui all'art. 141 bis del R.D. 6.5.1940, n. 635, come introdotto dal D.P.R. 28 maggio 2001, m. 311 e collegati.

### **ART. 2 – Compiti della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo**

1. La Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha il compito di verificare la solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico trattenimento e spettacolo ai sensi dell'art. 80 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) approvato con R.D. n. 773 del 18.6.1931. In particolare la Commissione assolve ai compiti previsti dalla Legge al tempo vigente, che a titolo indicativo ma non esaustivo si elencano di seguito:

- a) Esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;

- b) Verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) Accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e l'incolumità pubblica;
- d) Accertare, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. della Legge 18.3.1968, n. 337;
- e) Controllare con frequenza triennale che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti. Per il computo del triennio, si tiene conto della data di rilascio dell'autorizzazione originaria.

2. Non rientrano nelle competenze della CCVLPS le verifiche dei locali e strutture di cui ai successivi punti 3 e 4, per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai sensi dell'art. 142 c. 9 lettere a) e b) del regolamento al TULPS, così come modificato dal D.P.R. n. 311/2001.

3. I locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori.

4. I parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero della salute.

5. Per i locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti della CCVLPS sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo degli architetti o all'albo dei periti industriali o all'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite dal decreto del Ministero dell'Interno.

6. Sono escluse dalla competenza della Commissione comunale:

- a) I luoghi all'aperto quali piazze ed aree urbane ove si svolgono manifestazioni e spettacoli vari, purché prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico, ivi comprese le ipotesi in cui si faccia uso di palchi o pedane per artisti con altezza massima di m. 0,80 e di attrezzature elettriche o impianti di amplificazione sonora installati in aree non accessibili al pubblico;
- b) Fiere, sagre e similari qualora non prevedano l'allestimento di aree o locali destinati ad attività di pubblico trattenimento (piste da ballo ecc.).

7. Si dà atto che l'installazione all'aperto, anche provvisoria di strutture destinate ad accogliere il pubblico o gli artisti deve essere rispondente alle disposizioni del D.M. 19.8.1996, sussistendo l'obbligo dell'organizzatore di produrre la documentazione tecnica ivi prevista.

8. Permane l'obbligo per l'organizzatore di produrre tutta la documentazione prevista dal D.M. 19.8.1996 nei casi individuati nelle medesima norma, con particolare riferimento a quanto prescritto al titolo IX.

### **ART. 3 – Composizione e durata in carica della CCVLPS**

1. Con riferimento a quanto disposto dall'art. 141bis del D.P.R. 311/2001, la Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di Recoaro Terme è così composta:

- a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede
- b) dal comandante del corpo di polizia locale o suo delegato
- c) dal dirigente medico dell'Ulss n. 5 o da un medico dallo stesso delegato
- d) dal dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato
- e) dal comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato
- f) da un esperto di elettrotecnica
- g) da un esperto di acustica, solo nel caso in cui la verifica riguardi discoteche, locali da ballo e simili.

2. E' fatta salva la possibilità di integrazione della Commissione stessa prevista dall'art. 141bis IV comma e seguenti della norma citata.

3. Tutti i componenti della Commissione nell'ambito delle loro funzioni e fatto salvo il permanere dei requisiti che ne hanno permesso la nomina, sono rieleggibili.

4. La Commissione rimane in carica per la durata di anni tre. Ove non venga ricostituita prima della scadenza, prosegue nelle sue funzioni sino all'avvenuta nomina della nuova Commissione.

### **ART. 4 – Nomina della Commissione**

1. La Commissione comunale di vigilanza è nominata dal Sindaco.

2. La nomina dell'esperto di elettronica e di acustica è effettuata tra professionisti, iscritti al relativo albo o ordine, e operanti preferibilmente nella Provincia di Vicenza.

3. La nomina del rappresentante degli esercenti e di quelli delle organizzazioni sindacali dei lavoratori avviene su designazione dei soggetti interessati. A tal fine, prima di procedere alla nomina, è richiesto alle organizzazioni territoriali degli esercenti locali di pubblico spettacolo e dei lavoratori di comunicare ciascuna, entro un termine stabilito e in forma scritta, il nominativo del rappresentante effettivo e di un supplente. Ove nel termine assegnato non sia comunicato alcun nominativo ovvero sia pervenuta segnalazione da parte di uno solo dei soggetti aventi diritto, si procede comunque alla nomina della commissione con riserva di provvedere successivamente, a

richiesta, alla sua integrazione tenuto conto che, nel caso di specie, trattasi di componenti eventuali.

4. La nomina è comunicata agli interessati per iscritto.

5. Un dipendente comunale, in possesso almeno della qualifica di istruttore, è nominato dal Sindaco segretario della Commissione per il disimpegno dei compiti previsti ai successivi articoli.

#### **ART. 5 – Convocazione**

1. La Commissione è convocata dal presidente con avviso scritto da inviare a cura del segretario a tutti i componenti. L'invito può essere effettuato con telegramma, telefax, posta elettronica o altra forma ritenuta idonea.

2. Con l'invito sono indicati il giorno, ora e luogo della riunione e gli argomenti da trattare.

3. L'invito è effettuato almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione salvi i casi d'urgenza.

4. la data della riunione è comunicata di regola, nelle forme previste al comma 1 nei tempi ritenuti idonei, anche al destinatario del provvedimento finale, che potrà partecipare ai lavori direttamente, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti attinenti alla pratica.

#### **ART. 6 – Luogo delle riunioni, pareri e verbali delle adunanze**

1. Le riunioni della Commissione si svolgono nella sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal presidente nell'avviso di convocazione.

2. Il parere della Commissione è reso in forma scritta ed è adottato con l'intervento, anche non contestuale di tutti i componenti.

3. Il parere della Commissione è redatto per iscritto. Deve essere motivato in fatto e in diritto ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.. E' sottoscritto da tutti i membri della Commissione e dal segretario.

4. Ogni componente della Commissione ha diritto di far verbalizzare integralmente le motivazioni di propria determinazione e quant'altro ritenga rilevante.

5. Per ogni seduta, il segretario provvede a verbalizzare gli argomenti trattati, le decisioni adottate e le eventuali prescrizioni dettate dalla Commissione a tutela della sicurezza ed incolumità dei pubblici spettacoli e trattenimenti sottoposti al suo controllo; invia copia del verbale agli uffici eventualmente indicati dalla Commissione.

6. Gli originali dei verbali sono custoditi dal segretario che li raccoglie annualmente in apposito registro.

7. Nel caso di progetti di particolare complessità, se ritenuto dal Presidente, la Commissione svolgerà le proprie funzioni secondo le disposizioni di cui agli artt. 14 e ss. Della Legge n. 241/90, in quanto applicabili.

## **ART. 7 – Verifica del rispetto delle misure e delle cautele prescritte dalla Commissione**

1. Con provvedimento del Presidente sono individuati, sentita la Commissione, i componenti delegati ad effettuare:

- a) controlli di cui all'art. 141 comma 1, lett. e), del TULPS, così come previsto dall'ultimo comma dell'art. 141bis del medesimo.
- b) i controlli atti ad accertare la conformità degli impianti delle strutture e dei luoghi a quanto visionato in sede di Commissione e su cui è stato espresso il parere. In tal caso i soggetti delegati provvederanno a redarre apposito processo verbale del sopralluogo, riferendo tempestivamente alla Commissione laddove siano rilevate difformità tra quanto documentalmente rappresentato e quanto accertato in loco.

2. Tra i delegati devono comunque essere compresi un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo. A tal fine il Dirigente del settore competente provvederà ad incaricare il tecnico esterno per l'espletamento dei controlli nei termini e nelle forme previste dalla legge.

3. L'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato per iscritto al Presidente della Commissione di norma entro cinque giorni lavorativi e nei casi di particolare gravità ed urgenza entro 24 ore dalla loro effettuazione.

## **ART. 8 – Spese per il funzionamento della Commissione**

1. Le spese di funzionamento della Commissione sono a carico del richiedente.

2. Al ricevimento della domanda il segretario della Commissione provvederà a determinare gli importi dei versamenti dovuti per le spese di Commissione, salvo conguaglio, secondo le voci di seguito riportate:

- a) spese membri della Commissione
- b) rimborso di trasferta
- c) rimborso spese sopralluogo membri della Commissione

3. Ai componenti della Commissione spetta, per non più di una volta nella stessa seduta, un'indennità di presenza nella misura stabilita con apposita Deliberazione della Giunta Comunale.

4. In fase di prima applicazione, e fatta salva una successiva deliberazione di Giunta, l'indennità di presenza da riconoscere ai componenti diversi dai Dirigenti e/o funzionari di Pubbliche Amministrazioni e ai rappresentanti delle associazioni di categoria, viene determinata nella misura di Euro 52,00=.

5. Le spese di sopralluogo della Commissione sono a totale carico di chi ne chiede l'intervento. La relativa somma deve essere versata prima del sopralluogo. A tutti i membri della Commissione spetta un rimborso delle spese di trasferta dal proprio luogo di lavoro per i dirigenti e funzionari pubblici e delle organizzazioni di categoria, per i professionisti esterni, dal proprio ufficio. Le spese di trasferta con mezzo proprio saranno determinate in funzione delle tariffe ACI al tempo vigenti.

6. Ai membri esterni diversi dai Dirigenti e/o funzionari di Pubbliche Amministrazioni e ai rappresentanti delle associazioni di categoria, spetta altresì una indennità aggiuntiva di sopralluogo nella misura di Euro 100,00=.

7. Nessun compenso è invece dovuto ai membri della Commissione per la vigilanza da esercitarsi a norma dell'art. 141, primo comma lettera e), del Regolamento al TULPS. Sarà invece dovuto il compenso ai soggetti chiamati ad effettuare il sopralluogo triennale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), del presente regolamento.

#### **ART. 9 – Richieste di intervento della Commissione**

1. L'intervento della Commissione deve essere richiesto con istanza in bollo, da parte del titolare del locale in esame o da parte dell'organizzatore della manifestazione. L'istanza è diretta al Sindaco e deve pervenire al Comune nei seguenti tempi:

- a) almeno 40 giorni prima della data per la quale viene richiesto il parere, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione)
- b) almeno 30 giorni prima dello svolgimento in caso di verifica di agibilità per manifestazioni a carattere temporaneo (concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre ecc.).

2. Il Dirigente competente provvederà a predisporre i modelli di domanda per la presentazione della documentazione necessaria al rilascio del parere della Commissione.

3. I termini di esame delle domande indicati al comma 1, potranno essere ridotti ad un terzo qualora entro il mese di febbraio di ciascun anno gli organizzatori delle manifestazioni temporanee producano tutta la documentazione e le attestazioni prescritte con determinazione del dirigente competente.

4. La Commissione provvede ad esprimere il proprio parere entro i termini di cui al comma 1, ovvero entro quelli ridotti, indicati al precedente comma.

5. Il parere espresso è confermato se successivamente al sopralluogo viene accertata la conformità dello stato di fatto dei luoghi, degli impianti e delle strutture a quanto rappresentato.

#### **ART. 10 – Norma finale**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia, con specifico riferimento al TULPS e al relativo regolamento di attuazione come modificati dal DPR n. 311/2001, nonché alla Legge n. 241/90 e al DPR n. 445/2000 per la disciplina generale sul procedimento amministrativo.

2. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'albo pretorio online.

3. Dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le eventuali disposizioni che risultino in contrasto con il presente regolamento.